



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

Prot. N. 322/20902

Bari 13 gennaio 19 75

Allegati.....

Risp. al foglio del 27.12.74 n. 4807

RACCOMANDATA

Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DELLA REGIONE PUGLIA

BARI

OGGETTO: Legge Regionale del
20 dicembre 1974 concernente:

e, p. c.: AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA

BARI

"Formazione e riparto del fondo
regionale per l'assistenza ospeda-
liera".

Con riferimento alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge regionale indicata in oggetto ed ha manifestato il proprio consenso alla dichiarazione di urgenza ivi contenuta.

Nel precisare che il Governo ha fatto riserva di ulteriori comunicazioni delle quali la S.V. sarà tempestivamente informata, si restituisce la legge in parola col visto Commissariale di pari data e numero ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
14 GEN 1975		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	135	



622

*Amis
sulla*

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE


Prot. N. 2982/20902

Bari 22.4.1975

19

Allegati.....

Risp. al foglio del n.

Al Sig. Presidente del Consiglio
della Regione Puglia - B A R Ie, p.c.: Al Sig. Presidente della Giunta
della Regione Puglia - B A R IOGGETTO: Regione Puglia-Legge
regionale concernente "Forma-
zione e riparto del fondo re-
gionale per l'assistenza espe-
dialiera".-

Con nota n.322/20902 datata 13 gennaio 1975 questo Ufficio nel comunicare l'assenso governativo alle ulteriori corso della legge in oggetto, faceva riserva di ulteriori comunicazioni da parte del Governo della Repubblica.

Quest'ultimo, ora, ha ritenuto di dover richia-
mare la cortese attenzione sui seguenti punti del provvedimen-
to legislativo in parola che necessitano di revisione alla lu-
ce dei principi della legislazione statale.

"Circa l'articolo 6, in relazione all'articolo 3 lettera c°,
si rileva che le spese per il personale comandato ai sensi del-
l'art.19 della legge n.386 non possono gravare sul fondo espeda-
liero, ma debbono essere sostenute con fondi propri della Re-
gione ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo 19.

I problemi che derivano da tali maggiori spese di
personale potranno trovare la loro soluzione sul piano generale
della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni.

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
26 APR. 1975		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1764	

./.

Ciò dicasi anche per le spese di organizzazione e di funzionamento dei servizi regionali di cui al medesimo articolo 6, dato il principio che il fondo ospedaliero è destinato unicamente alle spese che attengono direttamente all'attività di assistenza.

Assai dubbio appare altresì che le spese relative allo ammortamento dei mutui già stipulati alla data del 31 dicembre 1974 possano venire a gravare sul fondo in questione. Su tale delicato problema si fa riserva di ulteriori approfondimenti di intesa con il Ministero del Tesoro.

Si segnala altresì che l'articolo 3 non contempla espressamente le spese per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, e per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie, che pure rientrano tra le finalità del fondo ai sensi dell'art.14, primo comma, della legge statale.

Si osserva infine che viene demandato al Consiglio regionale di determinare in sede amministrativa, annualmente (art.3, 2° comma; art.4, 2° comma, art.9, secondo comma) la quota percentuale di incidenza delle destinazioni del fondo ai diversi impieghi, mentre, a norma dell'art.17 della legge statale, le Regioni dovrebbero provvedere alla ripartizione degli stanziamenti in base a criteri obiettivi determinati con legge".

Premesse quanto sopra, per aderire ad analoghe premure del Governo della Repubblica, si prega di esaminare l'opportunità di promuovere le idonee integrazioni legislative e gli opportuni chiarimenti in sede amministrativa.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(DI CARRIO)